



Tribunale Ordinario di Udine

Sezione seconda civile

VERBALE DELLA CAUSA n. r.g. 5961/2013

tra

012 TRASPORTI E
7) con gli avv.ti

(C.F.

ATTORE

e

CIVILEASING SPA (C.F. 02434560302) con gli avv.ti SERBELLONI CARLO e LA TORRE MASSIMO RODOLFO;

CONVENUTO

Oggi 26.9.2014 ad ore 12 innanzi al dott. Lorenzo Massarelli, sono comparsi:

Per TRASPORTI

DI

l'avv.

Per CIVILEASING SPA l'avv. SERBELLONI CARLO

Il Giudice invita le parti a precisare le conclusioni e discutere la causa.

L'avv. precisa le conclusioni:

"In via principale

- accertare l'applicazione di tassi di interesse usurari al contratto di locazione finanziaria n. 30.127 intestato all'attrice da parte della convenuta;
- accertare e per l'effetto dichiarare, per tutte le ragioni in fatto ed in diritto esposte in atto, la gratuità del contratto di locazione finanziaria n. 30.127, intestato all'attrice;
- accertare, conseguentemente, che la Civileasing S.p.a., per le ragioni di cui in narrativa, ha incamerato dall'attrice importi non dovuti a titolo di interessi e per l'effetto, condannarla alla restituzione di tutti gli importi corrisposti a titolo di interessi, oltre, in ogni caso, ad interessi legali fino al soddisfo;
- trasmettere la sentenza al P.M. presso la competente Procura della Repubblica ai sensi dell' art. 331 c.p.p.

In via subordinata:

- accertare e per l'effetto dichiarare l'eventuale compensazione tra credito oggi vantato dall'attrice e l'eventuale contrapposto credito asseritamente vantato dalla Civileasing S.p.a.

Istanze istruttorie:



- disporre CTU contabile sul contratto di locazione finanziaria n. 30.127 intestato alla _____, al fine di procedere al ricalcolo degli interessi nei limiti del tasso soglia e rideterminare il saldo del citato contratto.

Con vittoria di spese diritti e onorari di causa.”

L'avv. Serbelloni precisa le conclusioni:

“- *in via principale*, accertata la validità ed efficacia delle clausole sugli interessi corrispettivi e di mora, dichiarare la infondatezza di tutte le domande dell'attore e per l'effetto disporre il loro rigetto;

- *in via subordinata*, nella denegata e non creduta ipotesi in cui si dovesse ritenere illegittima la clausola sugli interessi di mora, disporre ai sensi dell'art. 1815, comma 2, c.c. esclusivamente la nullità di quest'ultima e non anche di quella sugli interessi corrispettivi.

In ogni caso, con vittoria di spese e compenso di giudizio, oltre IVA e CPA”.

Dopo breve discussione orale, il Giudice si ritira per deliberare.

All'esito pronuncia la seguente sentenza *ex art. 281 sexies c.p.c.*, che viene pubblicata mediante lettura alle parti presenti.

IL CASO.it



REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione

Il 27.7.2004 l'attrice ha stipulato un contratto di *leasing* con Sofart SpA; l'odierna convenuta (a seguito di trasferimenti a vario titolo ed infine di acquisto di ramo d'azienda) è oggi l'altra titolare del rapporto contrattuale controverso.

L'attrice lamenta che l'importo degli interessi corrispettivi pattuiti in contratto (tasso annuo: 4,263%), sommato a quello stabilito per gli interessi moratori (tasso annuo: 12,12%) porta ad un risultato superiore al TEGM vigente all'epoca della stipulazione aumentato del 50% (tasso soglia: 8,4%). Ai fini della legge n° 108/1996, dunque, vi sarebbe usura oggettiva.

Chiede pertanto accertarsi la nullità delle clausole in questione, dichiararsi la gratuità del contratto e condannarsi controparte alla restituzione di tutti gli importi fin qui versati a titolo di interesse.

Civileasing SpA replica che il TEGM rilevante all'epoca è in realtà pari all'11,55%, dovendosi tenere conto della maggiorazione media di 2,1 punti percentuali rilevata fin dal 2003 dalla Banca d'Italia per i tassi di mora; che non è legittimo sommare i tassi corrispettivo e moratorio per stabilire se vi è stata pattuizione di tassi usurari; che nel pratico svolgimento contrattuale ha richiesto a controparte interessi di mora sempre ampiamente inferiori al menzionato tasso soglia.

Ad avviso di questo giudice si deve condividere la tesi per cui per stabilire se vi è usura si devono considerare tutte le remunerazioni chieste al cliente a qualsiasi titolo; dunque anche le pattuizioni circa gli interessi moratori (Cass. n° 350/13).

Si tratta infatti di linea di pensiero solidamente basata su argomenti testuali.

La legge n° 108/96 infatti dispone:

- *Per la determinazione del tasso di interesse usurario si tiene conto delle commissioni, delle remunerazioni a qualsiasi titolo e delle spese, escluse quelle per imposte e tasse, collegate alla erogazione del credito.* (art. 1, comma 1).

L'art. 1 del D.L. 29.12.2000 n. 394 convertito in Legge 28.02.2001 n. 24 (interpretazione autentica della legge n° 108/1996) ribadisce:



- "ai fini dell'applicazione dell'articolo 644 del codice penale e dell'articolo 1815, secondo comma, del codice civile, si intendono usurari gli interessi che superano il limite stabilito dalla legge nel momento in cui essi sono promessi o comunque convenuti, a qualunque titolo, indipendentemente dal momento del loro pagamento".

Detta tesi è poi da sempre sposata e mai posta in discussione dal giudice di legittimità. In termini si sono espresse infatti le seguenti sentenze:

1) n° 5286/2000: « non v'è ragione per escludere l'applicazione (della nuova normativa, NdR) anche nell'ipotesi di assunzione dell'obbligazione di corrispondere interessi moratori, risultati di gran lunga eccedenti lo stesso tasso soglia »;

2) n° 14899/2000;

3) n° 5324/2003: « il tasso-soglia di cui alla (...) legge n. 108/1996 riguarda anche gli interessi moratori »;

4) nn°602 e 603/13: al di sopra dei tassi-soglia « gli interessi corrispettivi e moratori ulteriormente maturati vanno considerati usurari ».

Altre, non poche, sentenze danno poi per implicitamente presupposta la ricomprensione dei tassi moratori nel calcolo dell'usura: nn° 8742/01; 8442/02; 17813/02; 15497/05; 11632/10; 9532/10.

Infine, è da ricordare che la riconducibilità degli interessi moratori a quelli usurari - e alla disciplina dell'art. 1815 c.c. - è idea sostenuta dalla Suprema Corte anche da prima dell'entrata in vigore della legge n° 108/1996 (sentenza n° 4251/92), e che la stessa soluzione è stata seguita - sia pure in *obiter dictum* - dalla sentenza della Corte Costituzionale 25 febbraio 2002, n. 29.

Ciò detto, occorre replicare ad un consueto argomento, spesso da Civileasing per sostenere che non sarebbe possibile prendere in esame anche il tasso degli interessi di mora pattuito per stabilire se vi è clausola usuraria all'interno di un contratto: poiché il TEGM periodicamente rilevato dalla Banca d'Italia non è determinato esaminando anche gli interessi di mora praticati dal mercato (ma solo quelli corrispettivi), nessuna comparazione è mai possibile, in quanto si confronterebbero fra loro tassi disomogenei.

La tesi è infondata, perché la soglia d'usura oggettiva, secondo la legge, deve essere separatamente stabilita in funzione di natura e tipologia del credito, non della natura del tasso praticato, ed è costruita



sulla fisiologia, non sulla patologia del rapporto. Siccome la mora interviene successivamente alla pattuizione ed erogazione del finanziamento, ed emerge in una fase di criticità che esula dall'ordinaria fisiologia, giustamente la Banca d'Italia non deve fare oggetto delle sue periodiche rilevazioni anche il tasso medio di mora praticato dal mercato.

Ciò non toglie tuttavia che le previsioni contrattuali in tema di mora debbano comunque essere incluse nella verifica empirica del rispetto dei limiti d'usura.

Assumere che la Banca d'Italia dovrebbe prima realizzare un'indagine apposita per determinare il TEG medio in tema di mora, perché solo così si potrà poi realizzare un simile raffronto nei casi concreti non appare corretto, sia perché in tal modo si farebbe assurgere la mora ad una specifica categoria di credito con sue proprie soglie d'usura (allorché invece la mora è una semplice modifica del piano di ammortamento pattuito, dovuta al contegno inadempiente del debitore), sia perché in tal modo si verrebbe a creare una soglia specifica e più alta rispetto all'ordinario costo del credito. In pratica, si determinerebbe un tasso medio della patologia che genererebbe inevitabilmente un limite d'usura più elevato; ciò vanificherebbe l'intero sistema, perché il limite dell'usura crescerebbe proprio al crescere del rischio, allorché la legge intende invece proprio tutelare il cliente in tali ipotesi.

Né si vede come possa prevedersi una specifica soglia media per gli interessi di mora senza porsi in contrasto con il dettato normativo, che dispone fissarsi un'unica soglia media delle remunerazioni a qualunque titolo convenute, e dunque valutando assieme tutti gli interessi richiesti, sia corrispettivi sia compensativi sia moratori.

Del resto il rilievo del tasso medio di mercato per ogni categoria di riferimento è operazione che basta ed avanza ai nostri fini: il finanziatore istituzionale, con il tasso medio fisiologico praticato e rilevato dalla Banca d'Italia, evidentemente copre i costi di raccolta, struttura, organizzazione, nonché il rischio ordinario del credito ed integra il margine di profitto. La legge prevede appunto che la soglia di usura si collochi ben al di sopra di tale tasso medio (50% o 25% + 4 punti, *ratione temporis*). Ebbene, nell'ambito del differenziale fra tasso medio e tasso soglia, il medesimo finanziatore può compiutamente coprire i rischi specifici del credito eccedenti l'ordinario, determinando l'entità delle prestazioni aggiuntive richieste a una simile controparte in caso di mora o in generale di inadempimento.

Se il tasso ordinario praticato dalla banca si colloca attorno al valore medio di mercato, vi sono i margini per una maggiorazione in caso di mora. Se, invece, il tasso base praticato si colloca già a



ridosso della soglia d'usura, ciò significa che è già stato valutato come presente un rischio di insoluto alla scadenza; la banca allora non dovrebbe incontrare ulteriori costi oltre quelli il cui rischio è già coperto da un tasso corrispettivo più elevato, e non appare giustificato un ulteriore aggravio per lo stesso titolo a carico di controparte.

In sostanza il sistema della legge n° 108/96 non disconosce la diversa funzione degli interessi di mora e degli interessi corrispettivi, né ha inteso precludere la pattuizione di una penale nel caso di mancato pagamento. Vuole invece porre un limite, massimo e perentorio, entro il quale ricomprendere tutti i costi del credito, relativi ad ogni criticità e/o patologia presente o futura. Ogni pattuizione eccedente è considerata usura, ed in ciò si qualifica il presidio imperativo.

Tanto premesso, occorre però recisamente escludere che, in una verifica dell'usura che ricomprenda anche le remunerazioni richieste al cliente in caso di inadempimento, si debba procedere a sommare l'interesse corrispettivo all'interesse di mora: l'operazione risulta del tutto priva di fondamento logico, matematico e giuridico. Vero che spesso il tasso di mora è espresso come maggiorazione del tasso corrispettivo pattuito, ma ciò non significa che il primo debba essere sommato al secondo; in tal caso è semmai la maggiorazione che va sommata al tasso corrispettivo per ottenere il tasso di mora, visto che i due tassi si succedono, non si sommano.

Tale tesi, sostenuta dall'attrice, è stata giustamente respinta da numerosi giudici di merito (Trib. BS 16.1.2014; Trib. MI 28.1.2014; Trib. Trani, 25.1.14; Trib. Treviso, 11.4.14; Trib. NA 8.4.14; Trib. VR 30.4.14; sentenze tutte facilmente rinvenibili sul *web*).

Nella fattispecie però tale conclusione non è sufficiente a definire il giudizio, perché nel concreto rapporto contrattuale in esame si è verificato che il tasso degli interessi di mora è stato pacificamente stabilito in misura tale (10 punti percentuali in più rispetto alla quotazione media mensile Euribor 3 mesi, con divisore 360 arrotondato ai 5 centesimi superiori, ovvero $10 + 2,15\%$) da superare abbondantemente il tasso soglia anti-usura fissato nel luglio 2004 per i contratti di *leasing* di valore superiore ad € 50.000, pari ad $8,64\%$ ($5,60 + 5,60/2$).

Né, richiamando quanto sopra già esposto, si può tenere conto del fatto che da più di dieci anni i decreti ministeriali emanati per ufficializzare i TEGM ripetono che una remota indagine statistica della Banca d'Italia mostra che la maggiorazione stabilita per i casi di ritardato pagamento è mediamente pari a 2,1 punti percentuali. Non può infatti ritenersi legittimo predicare uno specifico TEG medio per



la mora.

Nella presente causa, peraltro, la questione è oziosa perché (anche tenendo conto per assurdo della maggiorazione media proposta), il tasso pattuito a titolo di mora rimarrebbe pur superiore alla soglia d'usura invocata dalla convenuta.

Orbene, nemmeno ciò basta di per sé a far concludere per l'immediata applicazione dell'art. 1815 secondo comma c.c., perché, pur essendo importante il momento della pattuizione di clausole che debordano la soglia d'usura, si deve pur sempre verificare se esse creano condizioni contrattuali globali che, riferite all'entità del credito erogato, determinano un tasso effettivo globale, richiesto al cliente, superiore alla soglia di legge.

La verifica dell'usura, secondo la legge n° 108/96, va infatti condotta determinando il tasso effettivo globale annuo concretamente pattuito, non i tassi semplici indicati in contratto. Il tasso di mora, in questo senso, costituisce solo uno di tali tassi semplici, riferito alla rata e/o al capitale scaduto e non pagato, mentre quello che, al momento pattizio, occorre riferire alla soglia è il tasso effettivo annuo del credito erogato, sia nello scenario di un pieno rispetto del piano di ammortamento convenuto, sia in ogni possibile scenario nel quale, a seguito dell'inadempimento ad una o più scadenze, con l'applicazione del maggiore interesse di mora ed a fronte del mutamento che interviene nel piano di rimborso, si modifica conseguentemente il tasso effettivo annuo del credito erogato.

Il tasso di mora, dunque, non è un tasso effettivo in sé e per sé rilevante per la soglia d'usura, ma è un tasso semplice che integra il tasso corrispettivo, come riflesso del mutamento determinatosi nel piano di ammortamento, e concorre ad individuare il costo effettivo del credito a fini anti usura.

Le più persuasive analisi di matematica finanziaria condotte in casi simili (vedi ad esempio la dottrina edita su www.ilcaso.it, qui non citabile nominativamente come dispone l'art. 118 terzo comma disp. att. c.p.c.; ma anche altre liberamente reperibili sul *web*), mostrano che la pattuizione o la concreta applicazione di un tasso di mora di per sé superiore alla soglia non comportano necessariamente un tasso effettivo globale annuo sull'intero rapporto di credito a carico del cliente superiore a detta soglia. Come detto, infatti, con la rata che rimane insoluta alla scadenza si genera una mera modifica del piano di rimborso, con queste conseguenze:

- per la parte già scaduta decorre un interesse più alto, applicato anche agli interessi corrispettivi inclusi nella rata (gli interessi di mora si computano - per i contratti stipulati fino al 2013 - con anatocismo



sull'intera rata scaduta, comprensiva di capitale ed interessi corrispettivi, come consentito dall'art. 3 della Delibera CICR 9/2/00);

- tuttavia nel seguito la capitalizzazione semplice degli interessi corrispettivi insoluti, nonché il fatto che la formula del rendimento effettivo 'spalma' gli interessi maturati alla scadenza anche sugli interessi precedenti rimasti insoluti, sono fattori che moderano l'incidenza della penale per la mora nel calcolo del TAEG (secondo le consuete e corrette formule) sino a svilarla significativamente se l'insolvenza perdura nel tempo.

Le stesse analisi mostrano poi che il superamento del tasso soglia per effetto di una pattuizione sulla mora si può avere (ma non necessariamente) quando le rate rimangono insolute ma intervengono flussi di pagamento che saldano tempestivamente gli interessi di mora addebitati.

In questa prospettiva si deve giocoforza ribadire l'assenza di autonoma rilevanza della clausola che stabilisce le conseguenze della mora ai fini di cui alla legge n° 108/96: l'usurarietà dipende dall'intero costo effettivo del credito concesso, ivi compresi gli interessi corrispettivi e moratori.

Ciò consente peraltro di rendere priva di rilievo la questione delle conseguenze che derivano dal riscontro pratico che solo il tasso moratorio (e non quello corrispettivo) supera la soglia d'usura. Questione che coinvolge l'interpretazione da darsi all'art. 1815 secondo comma c.c. e che vede fronteggiarsi due tesi radicalmente contrapposte che affermano rispettivamente la gratuità dell'intero negozio o la nullità della sola clausola che fissa gli interessi di mora (nel primo senso: Corte d'Appello di Venezia, Sez. III Civ., 18 febbraio 2013, n. 342 e, implicitamente, Trib. PR 14.7.2014, Trib. PD 8.5.2014; nel secondo senso: Trib. NA 28.1.2014, Trib. MI 28.1.2014, Trib. Trani 3.2.2014).

Se il tasso di mora non ha un rilievo in sé, ma va valutato nell'ambito del tasso effettivo globale annuo pattuito assieme ad ogni altro costo, spesa remunerazione ecc., è evidente che, constatato il superamento della soglia d'usura da parte del TEG, l'art. 1815 secondo comma c.c. va applicato in tutta la sua forza anche se il semplice tasso d'interessi corrispettivi di per sé non supera la soglia in esame.

Tirando le conclusioni del complesso ragionamento fin qui esposto, occorre prendere atto che nella fattispecie concreta in esame il tasso di mora (che in sé e da solo non rileva a fini d'usura) è stato però pattuito in misura così sensibilmente superiore al tasso soglia (12,15% a fronte di una soglia dell' 8,64%) da potersi dire fin d'ora, pur senza apposita consulenza tecnica, che nello scenario peggiore per il finanziato sopra segnalato (inadempimento di tutte le rate ma pagamento di tutte le more maturate), il costo effettivo



annuo del contratto comprensivo dell'incidenza della mora mai si sarebbe potuto contenere entro la soglia d'usura.

Ne consegue la necessità d'applicare l'art. 1815 secondo comma c.c. e dichiarare che per tale motivo l'attrice deve a controparte la restituzione del solo puro capitale mutuato, senza interessi, costi, commissioni e simili remunerazioni, perché il prestito si deve intendere a titolo gratuito.

Inoltre occorre dare atto che, nel corso dello svolgimento del rapporto contrattuale qui in esame, l'attrice ha versato complessivamente a controparte a titolo di interessi la somma di € 356.779,80. La circostanza, affermata in citazione, è provata perché mai contestata dalla convenuta.

Accogliendo quindi l'ulteriore domanda attorea di ripetizione di quanto pagato senza titolo, la convenuta va condannata a restituire tale somma; con gli interessi in misura legale dalla notificazione della odierna domanda, non emergendo la mala fede dell'*accipiens*.

Le spese seguono la soccombenza e si liquidano in dispositivo, previa compensazione per $\frac{1}{4}$ per l'inutile insistenza della parte vittoriosa su di una tesi insostenibile (sommatoria di tassi) e sulla necessità di trasmettere la sentenza al P.M. a fini penali allorché appare chiaro nella fattispecie che la pattuizione censurata è stata stipulata nel 2004/2005 con persone giuridiche distinte dalla convenuta, e fermo restando che ognuno è libero di presentare denuncia alla competente autorità se ritiene che sia stato commesso un reato, senza pretendere che sia il giudice della sua causa civile a farlo.

P.Q.M.

Il Tribunale, definitivamente pronunciando, così decide:

- 1) **dichiara** che nel contratto di locazione finanziaria n° 30.127 del 27.7.2004, come integrato il 14.7.2005, vigente tra le parti, sono state pattuite condizioni oggettivamente usuarie;
- 2) **dichiara** pertanto che in relazione a detto contratto non sono dovuti dall'attrice interessi, oneri, spese, remunerazioni di qualsiasi tipo, ma solo la restituzione del puro capitale finanziato secondo le ordinarie scadenze;
- 3) **condanna** la convenuta a restituire all'attrice le somme fin qui ricevute senza titolo, pari ad € 356.779,80, oltre interessi in misura legale dalla notifica della citazione al saldo;
- 4) **compensa** fra le parti per $\frac{1}{4}$ le spese di lite;
- 5) **condanna** l'attrice a rimborsare a controparte le residue spese di lite, che si liquidano in € 458 per spese vive, € 6.000 per compensi, oltre rimborso forfettario ed accessori come per legge.

Il Giudice
dott. Lorenzo Massarelli

